CAPO 6 – ISCRIZIONI/FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI

SEZIONE 1 – SCUOLA DELL'INFANZIA

ARTICOLO 80 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA

1) Nei **plessi monocorso**, le sezioni si formano sulla base delle iscrizioni, con il limite numerico stabilito dalle norme vigenti sulla sicurezza. Buona regola è quella di rispettare il limite indotto dalla effettiva cubatura dell'edificio scolastico.
   Nel caso si dovessero verificare richieste di iscrizioni maggiori, rispetto alle risorse di organico, verranno applicati i seguenti criteri di priorità:
   a) alunni e alunne con disabilità, a prescindere dall'età e nei limiti di cui all'art. 84, presente Regolamento d'Istituto;
   b) alunno/a nell'ordine: di cinque anni, di quattro anni, o che compie tre anni entro il 31/12 dell'anno in questione, che ha un fratello/sorella frequentante la stessa Scuola dell' Infanzia e che continuerà la frequenza nell'anno scolastico in questione;
   c) alunni/e di cinque, di quattro anni;
   d) alunni di tre anni, con particolari esigenze lavorative dei genitori (es. presenza di un genitore che lavora nel bacino di confluenza della scuola richiesta …);
   e) alunni di tre anni, secondo la vicinanza al plesso;
   f) alunni di tre anni, secondo l'ordine cronologico di nascita;
   g) alunni/e che compiono tre anni dopo il 31 dicembre dell'anno scolastico di richiesta di frequenza e comunque non oltre il termine del 30 aprile, secondo l'ordine cronologico di nascita.
2) Nei **plessi con più sezioni** è auspicabile la formazione di sezioni tenendo conto:
   a) della data di nascita, formando, quindi, gruppi numericamente uguali e comprendenti alunni nati in ogni mese dell'anno e/o, comunque, in entrambi i semestri;
   b) di un'equa distribuzione dei casi problematici di disabilità, di alunni stranieri e di alunni anticipatari;
   c) di equilibrare numericamente gli alunni con le alunne;
   d) di una distribuzione bilanciata degli alunni, in modo eterogeneo dal punto di vista delle caratteristiche socioculturali e di provenienza.
3) Nei **plessi con sezioni**, queste sono formate con bambini nati entro il primo semestre del triennio.

Inserimento bambini anticipatari

Sono stati definiti i seguenti criteri, per una funzionale ed efficace accoglienza dei bambini anticipatari, nelle sezioni dei tre e quattro anni di Scuola dell'Infanzia:

1) i bambini anticipatari saranno inseriti nelle sezioni, sulla base dei criteri di gestione delle liste di attesa;
2) saranno accolti per un massimo di sei bambini anticipatari, all'interno di una sezione a condizione che:
    a) la sezione, alunni anticipatari compresi, raggiunga un numero massimo di 24 bambini, cosicché a ciascuno possano essere dedicate attenzione e cura;
    b) nella sezione siano inseriti i bambini di tre e quattro anni, con cui i bambini anticipatari possano condividere esperienze e attività ludiche simili, anche se con tempi e a livelli diversi;
    c) nella sezione individuata ci può essere la presenza di non più di un alunno con disabilità.
3) Saranno accolti i bambini anticipatari nella Scuola dell'Infanzia, solo se avranno già acquisito una buona autonomia personale:
    a) controllo sfinterico;
    b) autonomia nell'uso dei servizi igienici;
    c) autonomia nel momento del pasto.
    d) L'inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari dovrà avvenire in modo graduale, con costante monitoraggio da parte dei docenti, in collaborazione con le famiglie.
    e) Nel primo periodo, l'orario di frequenza sarà minimo e verrà man mano incrementato, secondo l'organizzazione prevista dal Progetto Accoglienza.

I bambini anticipatari potrebbero, se necessario, l'anno scolastico successivo essere spostati dalla sezione di appartenenza, per essere accolti con i pari di età.

Norme per il trattenimento oltre i sei anni di età alla Scuola dell'Infanzia

I bambini giunti in età anagrafica per l'iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria, che avessero necessità di essere trattenuti alla Scuola dell'Infanzia, dietro richiesta della famiglia, per gravi motivi certificati da équipe medico-sanitaria, potranno permanere non oltre il compimento del settimo anno di età. L'accettazione del trattenimento passerà attraverso l'approvazione del Collegio dei Docenti, che accerterà che ci siano le condizioni per l'accoglimento della richiesta, anche individuando una sezione idonea.

Norme di inserimento per le sezioni dei tre anni

Si ricorda che l'inserimento dei nuovi iscritti prevede, per le prime tre settimane di accoglienza, la compresenza di entrambi gli insegnanti nel turno antimeridiano. I bambini saranno divisi in due gruppi, con ingressi scaglionati:

a) nella prima settimana, il primo gruppo frequenterà dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e il secondo gruppo dalle ore 10:15 alle ore 12:00;
b) nella seconda settimana, i due gruppi si scambieranno il turno;
c) nella terza settimana, saranno accolti tutti insieme, allungando i tempi di permanenza. I genitori saranno invitati a trattenersi in classe i primissimi giorni di inserimento, per rendere il distacco più sereno e sarà raccomandato

loro di aumentare, gradualmente, il tempo di permanenza del bambino a Scuola.

SEZIONE 2 – SCUOLA PRIMARIA

ARTICOLO 81 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA

1) **Nei plessi monocorso**, le classi prime si formano sulla base delle iscrizioni, con il limite numerico stabilito dalle norme vigenti sulla sicurezza. Buona regola è quella di rispettare il limite indotto dalla effettiva cubatura delle aule.
   Nel caso si dovessero verificare iscrizioni superiori al numero di posti disponibili, verranno applicati i seguenti criteri di priorità:
   a) alunni e alunne con disabilità e nei limiti di cui all'art. 84 del presente Regolamento d'Istituto;
   b) alunni/e con fratelli o sorelle che frequentano il plesso;
   c) particolari esigenze lavorative dei genitori (orario continuato fuori sede, senza interruzioni per la mensa; presenza di un genitore che lavora nella Scuola di appartenenza del bacino di confluenza della Scuola…);
   d) vicinanza della residenza il plesso;

   A parità di condizioni totali, si procede al sorteggio.

   Qualora le classi del plesso richiesto dal genitore, in base alla sua residenza, non possano accogliere tutti gli alunni, verrà esaminata la possibilità di inserire l'alunno in altri plessi dell'Istituto, in base alla distanza tra il domicilio della famiglia e la sede ricevente.

2) **Nei plessi con più sezioni**, le classi sono formate dal Dirigente Scolastico, che può avvalersi di una Commissione di docenti, con l'intento di garantire al massimo l'equilibrio qualitativo e quantitativo e di favorire il più possibile il mantenimento dei gruppi già formati dai docenti della Scuola dell'Infanzia, sulla base della loro conoscenza dei singoli alunni, a seguito delle osservazioni e delle prove oggettive effettuate. Nella formazione delle classi si terrà conto:
   a) della data di nascita, formando quindi gruppi numericamente uguali e comprendenti alunni nati in ogni mese dell'anno e/o, comunque, in entrambi i semestri;
   b) di un'equa distribuzione dei casi problematici di disabilità, di alunni stranieri di alunni anticipatari;
   c) di equilibrare numericamente gli alunni con le alunne;
   d) di una distribuzione bilanciata degli alunni, in modo eterogeneo dal punto di vista delle caratteristiche socioculturali e di provenienza;
   e) in ogni classe, equilibrandone il numero, degli alunni che non hanno frequentato la Scuola dell'Infanzia;
   f) accoglimento di eventuale preferenza di un/a compagno/a di classe, solo al ricorrere di **tutte** le seguenti condizioni:
      1. numero massimo consentito: **una** preferenza;

2. preferenza reciproca (condivisa con il/la compagno/a prescelto/a);
3. nei limiti delle possibilità;
4. senza contraddire i precedenti punti a), b), c), d), e).

ARTICOLO 82 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME A TEMPO PIENO

Per la formazione delle classi prime a tempo pieno, si rende necessaria l'esplicita richiesta, da parte dei genitori degli iscritti, nei limiti numerici stabiliti dalla normativa.

Se gli iscritti sono in numero superiore al numero massimo consentito, nel caso non si addivenga a consapevoli rinunce da parte dei genitori, si procede applicando i seguenti criteri di priorità:

a) alunni e alunne con disabilità e nei limiti di cui all'art. 84 del presente Regolamento d'Istituto;
b) alunni/e con fratelli o sorelle che frequentano il plesso;
c) particolari esigenze lavorative dei genitori (orario continuato fuori sede, senza interruzione per la mensa; presenza di un genitore che lavora nella Scuola di appartenenza o nel bacino di confluenza della Scuola richiesta…);
d) vicinanza della residenza al plesso.

La scelta del tempo pieno comporta l'obbligatoria fruizione della mensa, considerata a tutti gli effetti come attività educativa; pertanto, la richiesta di esonero dalla mensa sarà motivo di esclusione del tempo pieno.

Si terrà in considerazione, anche della precedente fruizione della mensa nella Scuola dell'Infanzia. A parità di condizioni totali, si procede al sorteggio.

ARTICOLO 83 – SPOSTAMENTO NELL'AMBITO DEL PLESSO E DELL'ISTITUTO

Gli spostamenti nell'ambito dell'Istituto sono possibili, sulla base di un cambio di residenza o per il sorgere di effettive esigenze e di comprovate motivazioni, che saranno adeguatamente valutate dal Dirigente Scolastico; resta intesa la preventiva comunicazione agli insegnanti, al fine di un'adeguata ed efficace attività di accoglienza e programmazione didattica.

ARTICOLO 84 – CRITERI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI CON DISABILITÀ

Per l'inserimento di alunni con disabilità, si fa pieno riferimento a quanto già stabilito nella normativa specifica: L. 4/8/77, n. 517; L. 5/2/92, n. 104; C.M. 4/1/88, n. 1; D.M. 141/99; L. 133 del 2008 e DPR n. 81 del 30/3/2009.

"Le classi e le sezioni che accolgono gli alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni, purché sia esplicita e motivata la necessità della riduzione

numerica, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno e il progetto articolato di integrazione declina espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti, dall'insegnante di sostegno e dal personale della Scuola.

La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale in presenza di handicap funzionalmente lievi.

Le classi e le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare però il limite di 26 alunni, previa valutazione della gravità dell' handicap e delle situazioni soggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e alle risorse professionali disponibili in ciascuna Scuola".

ARTICOLO 85 – CRITERI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI STRANIERI

Per gli alunni stranieri, si fa riferimento alla C.M. n. 2 dell'8/1/2010. Per la Scuola dell'Infanzia, l'inserimento degli alunni stranieri nelle sezioni sottostà al rispetto dell'età anagrafica. Solo in via straordinaria e dietro motivate necessità, il Dirigente Scolastico, sentite tutte le componenti, può decidere in maniera diversa.

Per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado, l'inserimento nelle classi di frequenza di alunni stranieri non in possesso di titoli didattici acquisiti in Italia, viene sottoposto ad una valutazione preventiva delle competenze, da parte della Commissione di accertamento culturale. Tale Commissione, nell'assegnare l'alunno alla classe, terrà comunque in massimo conto l'età anagrafica, evitando assegnazioni che creino un divario di età eccessivo.

Nel caso ciò fosse impossibile, per evidenti problemi linguistici, si possono progettare percorsi di recupero di anni scolastici, con il coinvolgimento di tutte le componenti.

In tutte le occasioni, è preziosa la collaborazione con il servizio di mediazione culturale offerta dall'Ambito Sociale XX, che mette a disposizione personale qualificato per l'accoglienza di alunni provenienti dalle culture che, più frequentemente, chiedono l'iscrizione nelle nostre Scuole.

SEZIONE 3– SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ARTICOLO 88 – DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LA FREQUENZA NELL'ANNO SCOLASTICO SEGUENTE A QUELLO IN CORSO

1) Le domande di iscrizione, per la frequenza nell'anno scolastico seguente quello in corso, vengono presentate dalle famiglie degli alunni, nel periodo indicato dalle disposizioni del Ministero e riguardano la formazione delle classi Prime dell'anno scolastico successivo. Sulla base di tali domande, il Dirigente Scolastico inoltrerà la richiesta delle classi da attivare e dell'organico dei docenti necessari nelle sedi dell'Istituto.
2) Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse in esubero, rispetto a quelle accoglibili, si procederà ad una graduatoria delle stesse, nel seguente ordine di preferenza:

a) alunni e alunne con disabilità e nei limiti di cui all'art. 84 del presente Regolamento d'Istituto;
b) alunni/e con fratelli o sorelle che frequentano il plesso;
c) particolari esigenze lavorative dei genitori (orario continuato fuori sede, senza interruzione per la mensa; presenza di un genitore, che lavora nella Scuola di appartenenza nel bacino di confluenza della Scuola richiesta);
d) vicinanza della residenza rispetto al plesso.

3) Persistendo l'esubero, espletate tutte le possibili modalità di ordinamento e dopo aver attuato ogni forma di consensuale accordo, si procederà al sorteggio tra le domande ultime in graduatoria e concorrenti all'ultimo posto disponibile.
4) Il Dirigente Scolastico, nella impossibilità di accogliere domande di iscrizione per i motivi legati alla disponibilità di posti, indirizzerà queste ultime verso altre Scuole del territorio. Nel far ciò, si avrà cura di garantire il diritto allo studio, attraverso ogni utile forma di coordinamento con gli Enti locali e di indirizzo a livello territoriale.

ARTICOLO 89 – DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LA FREQUENZA NELL'ANNO SCOLASTICO IN CORSO

1) Le domande di iscrizione, per la frequenza dell'anno scolastico in corso, vengono accolte via via in ordine di presentazione, a condizione che nell'Istituto non si superi il numero massimo di alunni, previsto dalle vigenti disposizioni (DPR 81 del 20 marzo 2009, *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica*, art. 11, comma I e art. 4, comma I).
2) Qualora si verificasse la circostanza del superamento del numero massimo di alunni per classe, il Dirigente Scolastico non accoglierà le domande e indirizzerà l'iscrizione ad altre Scuole del territorio.
3) Nel far ciò si avrà cura di garantire il diritto allo studio, attraverso ogni utile forma di coordinamento con gli Enti locali e di indirizzo, a livello territoriale.

ARTICOLO 90 – FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME E ASSEGNAZIONE DELLE SEZIONI

1) Nel caso in cui le richieste di iscrizione a classi con indirizzi specifici (inglese potenziato) siano in esubero, si procederà all'estrazione a sorte con le stesse modalità indicate al successivo punto 4), con l'esclusione degli alunni con disabilità, che saranno inseriti senza partecipare all'estrazione, sulla base delle opportune valutazioni su ogni singolo caso.
2) Per la formazione delle classi Prime, ci si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri:
    a) Eterogeneità. In ogni classe deve poter essere rappresentata, in ottica di integrazione, un'equilibrata quota delle varie diversità che si possono manifestare: livello di conoscenze abilità, atteggiamenti e comportamento, condizioni sociali e personali, eventuali disabilità, padronanza dell'uso della lingua italiana, credo religioso, classi di Scuola Primaria di provenienza.
    b) Omogeneità. Nelle classi, ove possibile, gli alunni vanno equamente suddivisi per la presenza di maschi e femmine, per il numero degli alunni, entro i limiti imposti per Legge, con le riduzioni previste nei casi di disabilità, per le diversità presentate al precedente punto a);
    c) Mantenimento delle sezioni di provenienza degli alunni non ammessi alla classe successiva, dove possibile, in base al numero degli alunni per classe;
    g) Accoglimento di eventuale preferenza di un/a compagno/a di classe, solo al ricorrere di **tutte** le seguenti condizioni:
        1. numero massimo consentito: **una** preferenza;
        2. preferenza reciproca (condivisa con il/la compagno/a prescelto/a);
        3. nei limiti delle possibilità;
        4. senza contraddire i precedenti punti a), b), c), d), e).

3) Al fine di attuare i criteri esposti, verranno programmati incontri con i docenti di Scuola Primaria per acquisire informazioni sugli alunni neoiscritti e pianificare insieme la composizione delle classi.
4) All'abbinamento delle classi alle sezioni si procederà nel mese di settembre, alla presenza del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori e di una rappresentanza di genitori, liberamente intervenuti. L'incarico di estrarre le sfere dalle due urne verrà dato a due alunni, appositamente convocati.

ARTICOLO 91 – INSERIMENTO DI ALUNNI ISCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO

1) Nel caso di iscrizione di un alunno/a nel corso dell'anno scolastico, per l'inserimento in una classe, si dovrà valutare la necessità di garantire i criteri di eterogeneità ed omogeneità espressi ai punti a) e b) dell'articolo precedente.
2) Per gli alunni che non conoscono la lingua italiana, l'inserimento andrà armonizzato con le disposizioni vigenti (C.M. n. 2, del 2010), con il Protocollo di Accoglienza sottoscritto con gli Enti locali e il presente Regolamento.

ARTICOLO 92 – CAMBIO DI SEZIONE IN CORSO O AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

Le richieste di cambio di sezione saranno accolte, solo dietro valida e comprovata motivazione. L'inserimento avverrà nella sezione che più risponde alla necessità di garantire i criteri di eterogeneità ed omogeneità espressi ai punti a) e b) dell'Art. 90 per *La formazione delle classi Prime e l'assegnazione delle sezioni.*